



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ufficio Circondariale Marittimo
Golfo Aranci

(tel. 0789-563644 - E-mail ucgolfoaranci@mit.gov.it - Sito internet www.guardiacostiera.gov.it/golfo-aranci - Numero blu 1530)

ORDINANZA

(Disposizioni integrative per le unità da diporto e da pesca nella rada di Golfo Aranci)

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Golfo Aranci:

- VISTA** la L. n. 1085/1977 in data 27.12.1977, di ratifica ed esecuzione della convenzione sul regolamento internazionale del 1972 per prevenire gli abbordi in mare, con annessi, firmata a Londra il 20 ottobre 1972;
- VISTA** l'ordinanza n. 51/2019 in data 17.06.2019 della Capitaneria di porto di Olbia, regolamentante il movimento e lo stazionamento del naviglio all'interno del porto e della rada di Olbia;
- VISTO** il Decreto n. 234 del 23.07.2024 del Direttore Marittimo di Olbia, che ha istituito il "*Pilotaggio temporaneamente obbligatorio nel porto e nella rada di Golfo Aranci*";
- VISTO** il Decreto n. 237 del 26.07.2024 del Direttore Marittimo di Olbia "*Modifica del decreto per il pilotaggio temporaneamente obbligatorio nel porto e nella rada di Golfo Aranci*";
- RITENUTO** opportuno e necessario, dato il considerevole volume di traffico, soprattutto diportistico, insistente nello specchio acqueo adiacente il porto di Golfo Aranci e nella relativa rada, dettare specifiche ed ulteriori norme afferenti alla sicurezza della navigazione;
- VISTI** gli articoli 17, 30, 62, 63, 81 del Codice della Navigazione, nonché l'articolo 59 del relativo Regolamento di Esecuzione (Parte Marittima).

ORDINA

Art. 1

(Ambito geografico di applicazione)

Ai soli fini delle norme inerenti la sicurezza della navigazione contenute nella presente ordinanza, per rada di Golfo Aranci è da intendersi lo specchio acqueo delimitato dalla costa del Golfo degli Aranci e dalle congiungenti i seguenti punti: da Punta Bados (prospiciente la secca dei Porri) per Rlv 072° fino ad intersecare la congiungente Punta Timone – Capo Figari, e dalla retta congiungente tale punto di intersezione (sito in posizione Lat. 40°58.73' N – Long. 009°40.96' E, WGS84) con Capo Figari (vedasi prospetto allegato).

Art. 2

(Disposizioni per il traffico diportistico e peschereccio)

Nelle adiacenze del porto e nella rada di Golfo Aranci, così come identificata nel precedente art. 1, è fatto obbligo a tutte le unità da diporto o da pesca, siano esse in transito, alla fonda, o ormeggiate presso un campo boe autorizzato, di:

- mantenere l'ascolto sul canale 16 VHF, qualora siano dotate di tale apparato;
- non intralciare le manovre in arrivo o in partenza delle navi passeggeri o da carico al/dal porto di Golfo Aranci o alle/dalle zone di fonda assegnate dall'Autorità Marittima: a tal proposito, l'Autorità Marittima si riserva di ordinare il movimento di unità che, ancorché in sosta o alla fonda in zone in cui attualmente non sussiste un espresso divieto di sosta o ancoraggio, possano ostacolare l'esecuzione della manovra di una nave passeggeri o da carico, anche tenuto conto delle condizioni meteo-marine presenti in zona o di eventuali avarie/limiti operativi presenti a bordo della nave passeggeri/da carico;
- porre in essere tutti gli accorgimenti necessari affinché, qualora alla fonda, il relativo cerchio non si vada a sovrapporre con quello di altre unità eventualmente presenti.

Art. 3

(Disposizioni finali e sanzioni)

I contravventori alla presente ordinanza, oltre ad essere responsabili civilmente e penalmente per i danni che possano derivare a persone e/o cose dall'inosservanza delle presenti norme, verranno puniti, autonomamente o in eventuale concorso con altre fattispecie, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, ai sensi degli artt. 1174 e 1231 del Codice della Navigazione.

E' fatto obbligo a chiunque di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui diffusione verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Golfo Aranci, ex Art. 59 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione, l'invio agli Enti ed Autorità interessate, nonché la pubblicazione sul sito internet <http://www.guardiacostiera.gov.it/golfo-aranci>.

La presente ordinanza è vigore dalle 00:01 del 22 agosto 2024.

Golfo Aranci, 20 agosto 2024.

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Alessandro VENANZI
(documento sottoscritto con firma digitale
ai sensi del D.L.vo 82/2005, art.21)

